



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE E TELEGRAFI

BOLLETTINO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Abbonamento annuo:

alla <i>Parte Prima</i>	L. 75 —
alla <i>Parte Seconda</i>	» 150 —
alla <i>Parte Terza</i>	» 75 —
Ogni puntata di 16 pagine	» 5 —
Ogni 4 pagine o frazione, oltre le 16, aumenta di.....	» 1,25

PARTE TERZA

RICEVITORIE

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

- Decreto Ministeriale 26 agosto 1944. — Sospensione del termine di scadenza del vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma (*Gazz. Uff.* - Serie speciale - del 26 agosto 1944 n. 49.)..... *Pag.* 78

DISPOSIZIONI DI SERVIZIO

POSTE

- § 52 — Esenzione dalle tasse postali
- § 53 — Ripristino servizio dei pieghi di carte manoscritte.....
- § 54 — Corrispondenza dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale indebitamente spedita in esenzione di tassa
- § 55 — Revoca facilitazioni tariffarie Cassa Mutua Malattie.....

§ 56 — Servizio messaggi civili della Croce Rossa Internazionale.....	Pag. 76
§ 57 — Nuove tariffe postali.....	» 78
§ 58 — Riattivazione servizi nella provincia di Rieti.....	» 78

SERVIZI A DANARO

§ 59 — Trattamento dei vaglia internazionali non ammessi.....	Pag. 79
---	---------

DISPOSIZIONI VARIE

§ 60 — Servizio radio - Nuovi abbonati - Utenti sfollati.....	Pag. 79
---	---------

PERSONALE DELLE RICEVITORIE E AGENTI BURALI

§ 61 — Congedo ordinario ai ricevitori e gerenti.....	Pag. 81
§ 62 — Nomine e cessazioni dal servizio di ricevitori, gerenti e concessionari di agenzie	» 81
§ 63 — Provvedimenti disciplinari.....	» 81

LEGGI E DECRETI

- — **Decreto Ministeriale 20 agosto 1944.** — Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma (*Gazzetta Ufficiale* - Serie speciale - 26 agosto 1944, n. 49).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 20 agosto 1944, n. 175, col quale si autorizza il Ministro di grazia e giustizia a sospendere in determinate zone il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali pagabili nella provincia di Roma;

Decreta:

Art. 1. — Per i vaglia cambiari e le cambiali emessi anteriormente al 4 marzo 1944 e scadenti tra il 12 agosto 1943 e il 31 dicembre 1944, pagabili da debitori residenti nella provincia di Roma (emittenti, accettanti, avallanti e giranti), il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 31 dicembre 1944.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1944

Il Guardasigilli: TUPINI

DISPOSIZIONI DI SERVIZIO

POSTE

52 — Esenzione dalle tasse postali.

Al sensi del § 5 del Bollettino n. 1, l'Ufficio informazioni dell'Alto Commissario per i prigionieri di guerra è autorizzato a spedire in esenzione dalle tasse postali corrispondenze dirette alle famiglie dei prigionieri a mezzo cartoline all'uopo predisposte e che recano stampata la leggenda « Franchigia postale - Autorizzazione Direzione generale PP. TT. n. 5-8-3-1474 del 15 maggio 1944 ».

La concessione predetta si estende ad analoghe corrispondenze spedite dall'Ufficio militare dell'Alto Commissario predetto e recanti identica leggenda.

§ 53 — Ripristino servizio dei pieghi di carte manoscritte.

Dal 1° settembre è ripristinato il servizio della spedizione di pieghi di carte manoscritte con o senza lettera di accompagnamento limitatamente al peso di un chilogrammo.

Gli uffici dovranno renderne edotto il pubblico con avviso esposto nell'atrio, e raccomandare agli Enti che sogliono effettuare l'invio di numerosi pieghi di frazionare la spedizione in modo da evitare congestionamento ai trasporti.

Il servizio predetto *non si estende* alle Provincie liberate ma tuttora sottoposte al Governo Militare Alleato.

*** § 54 — Corrispondenze dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale indebitamente spedite in esenzione di tassa.**

L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale spedisce tuttora senza francatura corrispondenze recanti la leggenda riferibile all'autorizzazione decaduta ai sensi del § 8 Bollettino n. 1 e del § 51 del Bollettino n. 3. Le corrispondenze predette non interamente affrancate dovranno essere sottoposte alla tassa pari al doppio della francatura normale *come le altre corrispondenze private*. Si raccomanda la massima vigilanza perchè le corrispondenze di cui sopra, e quelle di altri Enti cui è stata revocata la concessione, non continuino a sfuggire alla tassazione.

§ 55 — Revoca facilitazioni tariffarie Cassa Mutua Malattie.

Qualche Direzione considera tuttora vigente la riduzione del 50 % delle tasse di francatura e della provvigione sui conti di credito, già concessa alle Casse Mutue malattie.

Le Direzioni e gli uffici debbono aver presente che, ai sensi delle disposizioni citate nel precedente paragrafo, tali concessioni, come qualsiasi altra riferibile al pagamento anticipato delle tasse postali col sistema globale, e le facilitazioni tariffarie di qualunque natura anche se per le relative corrispondenze fosse stata disposta la nota leggenda « Autorizz. Postgen n. » od altra analoga, debbono intendersi decadute.

§ 56 — Servizi messaggi civili della Croce Rossa Internazionale.

I. — LIMITI DEL SERVIZIO.

Il servizio riguarda i messaggi scambiati esclusivamente con i civili che si trovano nei territori occupati dal nemico in Italia o nei Paesi esteri con i quali non è consentito lo scambio di corrispondenza.

E' vietato, pertanto, l'uso di detti messaggi indirizzati ai prigionieri e internati civili di guerra o diretti a località appartenenti ai territori con i quali

vigono normali comunicazioni postali (Italia liberata, Stati Alleati, territori controllati dagli Alleati e Paesi neutrali non occupati dal nemico).

Il servizio viene effettuato mediante speciali moduli che sono venduti al pubblico dagli Uffici postali per conto del Comitato Internazionale della Croce Rossa.

II. — ESCLUSIVITÀ.

La distribuzione al pubblico dei moduli-messaggi è stata affidata in esclusività a questa Amministrazione PP. TT. che cura attraverso i propri Uffici anche la raccolta, l'inoltro ed il recapito dei messaggi stessi.

III. — FORNITURA DEI MODULI-MESSAGGI AGLI UFFICI POSTALI.

Gli Uffici faranno richiesta dei moduli alla propria Ragioneria Provinciale.

Le provviste agli Uffici vengono fatte a titolo fiduciario.

— Gli Uffici dovranno inoltrare tempestivamente le richieste tenendo presente che non saranno effettuate somministrazioni dopo il giorno 22 di ciascun mese.

IV — VENDITA AL PUBBLICO.

I moduli-messaggi debbono essere ceduti al pubblico al prezzo di L. 15. Tale prezzo vale sia per l'andata che per il ritorno del messaggio.

Al momento della vendita l'impiegato postale deve apporre su ogni modulo il proprio bollo a data.

Non è ammessa la vendita a mezzo di rivenditori secondari.

Ai soli ricevitori, per ogni modulo venduto, spetta un compenso di L. 0,25.

I moduli non debbono recare indirizzi militari, sia per quanto riguarda il destinatario sia per quanto riguarda il mittente.

— Il testo del messaggio non può eccedere le 25 parole, riferendosi soltanto a notizie di carattere familiare, con esclusione, quindi, di qualsiasi indicazione riguardante la politica, le operazioni militari, etc.

V. — IMPOSTAZIONE E AVVIAMENTO.

I messaggi, debitamente compilati, debbono essere consegnati, per la spedizione, a un qualsiasi Ufficio postale. I moduli non conformi al tipo ufficiale e quelli privi di bollo a data non debbono essere accettati. Quelli eventualmente rinvenuti nelle cassette d'impostazione privi di bollo a data non debbono aver corso ma essere trattenuti e trasmessi, seguendo gli avviamenti sotto indicati per i moduli regolari alle Delegazioni del Comitato internazionale della Croce Rossa, competenti per territorio, di Roma, Napoli o Palermo, secondo i casi.

Gli Uffici, riuniti i moduli in mazzi etichettati, li avviano, legati al Foglio 1, agli Uffici di movimento (di stazione o C. P.) del Capoluogo di provincia che a loro volta li inoltrano con le stesse modalità:

- a Palermo ferrovia, gli Uffici di capoluogo della Sicilia e della Sardegna;
- a Napoli ferrovia gli Uffici di capoluogo delle provincie della Campania, della Lucania, delle Puglie e della Calabria e della provincia di Campobasso;
- a Roma ferrovia, gli Uffici di capoluogo delle rimanenti provincie liberate poste sotto l'amministrazione del Governo italiano.

I messaggi vengono poi da questi ultimi Uffici, secondo le istruzioni ricevute dai rispettivi Ispettori del movimento σ Capilinea, consegnati all'apposito Ufficio della Croce Rossa Internazionale.

VI. — MESSAGGI IN ARRIVO.

In senso inverso, gli anzidetti Uffici postali di stazione, ritirati o ricevuti dall'Ufficio C.R.I. i messaggi in arrivo, ne effettuano lo smistamento avviandolo con le modalità indicate al precedente paragrafo agli Uffici di Capoluogo della propria zona e questi ai dipendenti Uffici per la distribuzione ai destinatari.

VII. — CENSURA.

I messaggi vengono sottoposti a *speciale censura* e quindi non devono essere inviati alle Commissioni Provinciali di Censura.

VIII. — CONTABILIZZAZIONE DEI MODULI.

Gli Uffici:

1^a custodiscono i moduli come carte valori, rispondendo dell'intero valore della scorta calcolata a lire quindici il modulo;

2^a si addebitano, delle somme introitate dalla vendita, al titolo 7 del conto di cassa aggiungendovi la voce « moduli-messaggi della C.R.I. »;

3^a versano a fine mese le somme riscosse alla Cassa provinciale, con vaglia di servizio, unendovi un mod. 116 sul quale indicano: rimanenza alla fine del mese precedente - più moduli ricevuti nel mese - totale - meno moduli venduti - rimanenza alla fine del mese.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate sull'argomento.

§ 57 — Nuove tariffe postali.

E' in corso la spedizione di prospetti murali relativi alle nuove tariffe postali per l'interno del Regno in vigore dal 1^o ottobre p. v. I prospetti stessi riguardano tutti i servizi postali e perciò anche quelli ora sospesi, e *non dovranno per ora essere esposti al pubblico* ma servire per notizia del personale e per uso interno degli uffici.

Sarà pure spedito altro manifesto con l'indicazione dei servizi ora ammessi e delle relative nuove tariffe e questo dovrà essere affisso in modo ben visibile nell'atrio di tutti gli uffici non appena sarà loro diramato dalle Direzioni. Gli uffici stessi dovranno procurare che il pubblico sia sempre esattamente informato dei servizi attualmente in vigore e delle relative tariffe.

§ 58 — Riattivazione servizi nella provincia di Rieti.

Dal 4 settembre è riattivato il servizio postale con la provincia di Rieti limitatamente alle *lettere*, fino al peso di grammi 210, ed alle *cartoline postali*. E' ammesso anche il servizio accessorio di raccomandazione nei rapporti interni.

E' riattivato pure il servizio dei *vaglia interni*, mentre sono già in atto i servizi dei risparmi e dei conti correnti.

SERVIZI A DANARO

§ 59 — Trattamento dei vaglia internazionali non ammessi.

Con riferimento al § 18 del Bollettino n. 1 (parte III), circa la sospensione del servizio dei vaglia internazionali, si dispone che i vaglia di tale specie giacenti, o che giungeranno, non siano pagati ma siano trasmessi al Servizio V - Div. 3^a.

DISPOSIZIONI VARIE

§ 60 — Servizi radio - Nuovi abbonati - Utenti sfollati.

Con decreto interministeriale del 26 maggio 1944 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - Serie speciale n. 37 del 28 giugno 1944 — sono state provvisoriamente conferite all'Ufficio Radio di Roma le attribuzioni demandate all'Ufficio Radio Nuovi Abbonati di Torino, nonché la riscossione dei canoni per la rinnovazione degli abbonamenti alle radioaudizioni circolari versati in favore degli Uffici del Registro esistenti nel territorio nazionale non ancora liberato.

Si riportano, qui di seguito, varie norme di servizio che tendono ad integrare, in relazione alle attuali contingenze, il sistema già in vigore per il primo versamento da parte dei nuovi abbonati e quello per la rinnovazione dell'abbonamento da parte degli sfollati.

I. — COMPITI DEGLI UTENTI.

a) *Nuovi abbonati*. — Il primo versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari, da parte degli utenti privati, seguirà come per il passato, ad essere effettuato a mezzo del modulo ch. 8 R.N. sbarrato in rosso, intestato al primo Ufficio Bollo di Torino, c/c n. 2/16000.

b) *Sfollati muniti del « libretto personale di iscrizione »*. — Gli utenti sfollati da qualsiasi località, muniti del libretto personale di iscrizione, provvederanno al rinnovo dell'abbonamento alle radioaudizioni facendo uso dei modelli ch. 8 R.V. (bianchi o verdi) in detto libretto contenuti.

c) *Sfollati sprovvisti del « libretto personale di iscrizione »*. — Gli utenti sfollati da qualsiasi località, sprovvisti del libretto personale di iscrizione, eseguiranno il versamento del canone di abbonamento, semestrale od annuale, a favore dell'Ufficio Radio Nuovi Abbonati di Roma, c/c n. 1/14000, a mezzo dei moduli sciolti ch. 8 R.V. osservando le seguenti modalità:

— nel corpo del modulo a stampa e nella parte riservata all'indirizzo, dovrà essere indicato il recapito dell'abbonato nella località di sfollamento (nuovo indirizzo);

— sul margine superiore di ogni singola parte di cui è composto il modulo, dovrà essere apposta la dicitura « sfollato »;

— a tergo del modulo stesso, nello spazio in bianco di ogni *sezione*, dovrà essere riportata la seguente annotazione: « sfollato da « località di provenienza) « via n. Ufficio del Registro di « (Ufficio ove l'utente è iscritto a ruolo) ».

II. — COMPITI DEGLI UFFICI POSTALI.

Gli Uffici postali riceveranno i versamenti eseguiti:

a) *dai nuovi abbonati*: a mezzo dei moduli ch. 8 R.N. sbarrati in rosso, già in uso per il primo versamento (cioè intestati a favore del 1° Ufficio Bollo di Torino, c/c n. 2/16000), con avvertenza che tali versamenti dovranno ritenersi come effettuati a favore dell'Ufficio Radio Nuovi Abbonati Roma, c/c n. 1/14000;

b) *dagli utenti sfollati muniti di « libretto personale di iscrizione »*: a mezzo dei moduli ch. 8 R.V. bianchi o verdi contenuti nei libretti stessi, qualunque sia l'Ufficio del Registro ed il conto corrente su essi moduli stampigliato.

I versamenti a favore degli Uffici del Registro situati nel territorio per il quale non è attivato il servizio postale, saranno considerati come effettuati sul c/c n. 1/14000 intestato all'Ufficio Radio Nuovi Abbonati - Roma, quantunque rechino un diverso numero di conto corrente;

c) *dagli sfollati sforniti del « libretto personale di iscrizione »*, a mezzo dei moduli sciolti ch. 8 R.V. a favore del c/c n. 1/14000 intestato all'Ufficio Radio Nuovi Abbonati - Roma.

In quest'ultimo caso gli Uffici dovranno controllare che su tali moduli sciolti — per i quali non è prescritta la preventiva convalidazione con il timbro a calendario degli Uffici del Registro — siano riportate le indicazioni relative alla qualifica di « sfollato », di cui al capo primo lettera c).

Gli Uffici postali, che nell'interesse delle riscossioni dovranno facilitare il compito degli utenti con speciale riguardo agli « sfollati », terranno presente che presso gli Uffici del Registro sono disponibili i moduli sciolti ch. 8 R.V.

III. — COMPITI DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI E DEGLI UFFICI DEI CONTI CORRENTI POSTALI.

(*Omissis*).

IV e V. — COMPITI DELL'UFFICIO RADIO NUOVI ABBONATI - ROMA E DEGLI UFFICI DEL REGISTRO.

(*Omissis*).

E' intendimento dei Ministeri interessati che il servizio di riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari riprenda un andamento regolare.

Tutti gli Uffici dovranno pertanto attenersi strettamente alle norme in vigore integrate, per quanto riguarda i nuovi abbonati e gli utenti sfollati, dalle disposizioni contenute nella presente circolare.

(*Omissis*)

Della presente circolare viene inviato un congruo numero di esemplari alle Intendenze di Finanza per la diramazione ai dipendenti funzionari. Uno stralcio di essa viene inviato inoltre alle Direzioni provinciali PP. TT. per la diramazione ai dipendenti Uffici postali.

I MINISTRI: SIGLIENTI - CERABONA

PERSONALE DELLE RICEVITORIE E AGENTI RURALI

§ 61 — Congedo ordinario ai ricevitori e gerenti (Prot. 714942/1 - Servizio III).

Il congedo ordinario ai ricevitori e gerenti è ripristinato dal corrente anno nella misura normale di trenta giorni.

§ 62 — Nomine e cessazioni dal servizio di ricevitori, gerenti e concessionari di Agenzie.

UFFICIO	PROVINCIA	COGNOME E NOME	QUALIFICA	SPECIE E DECORRENZA DEL PROVVEDIMENTO
Palermo Succ. 11 .	Palermo	Failla Alessandro....	Ricevitore	Allontanato dal servizio dal 1° luglio 1943 in attesa della definizione del provvedimento di dispensa dal servizio per inabilità fisica.
Palermo Succ. 11 .	Palermo	Altieri Giacobina....	Gerente	Nominata gerente dal 1° luglio 1943.

§ 63 — Provvedimenti disciplinari.

UFFICIO	PROVINCIA	COGNOME E NOME	QUALIFICA	MOTIVO DELLA PUNIZIONE
Selegas	Cagliari	Piccu Salvatorangelo	Ricevitore	Inflitta la diffida ai sensi dell'art. 304 comma 2 della Legge postale e delle telecomunicazioni.
Tratalias.....	Id.	Asproni Giovanni Angelo	Ricevitore	Inflitta la diffida ai sensi dell'art. 304 comma 2 della Legge anzidetta.
Montallo Uffugo ..	Cosenza	Taranto Maria Giuseppa Iata Avallone	Ricevitrice	Punita con la penale di L. 109 ai sensi dell'art. 304 comma 3° della Legge anzidetta
S. Caterina Albanese	Id.	Sbarra Nicola	Port. rurale	Punito con la penale di L. 109 ai sensi dell'art. 304 comma 3 e 334 della Legge suddetta.

Il Sottosegretario di Stato

O

IL MINISTRO
CERABONA

THE NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE

Case No. 100-100000-100000

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

DATE: 10/10/1960

TO: SAC, NEW YORK

FROM: SAC, NEW YORK

SUBJECT: [Illegible]

[The remainder of the page contains several paragraphs of extremely faint, illegible text, likely a memorandum or report.]



